

Le nuove tecnologie
e le influenze sul
Diritto commerciale

Precorso
di
Diritto commerciale
A.A. 2022/2023

PLAYER ONE


L'INCREDIBILE
AVVENTURA
DI UN RAGAZZO
CHE DEVE
SALVARE IL
MONDO



ERNEST
CLINE

ISBN EDIZIONI | SPECIAL BOOKS N. 10

Il mondo è un brutto posto. Wade ha diciotto anni e trascorre le sue giornate in un universo virtuale chiamato OASIS, dove si fa amicizia, ci si innamora – si fa ciò che ormai è impossibile fare nel mondo reale, oppresso da guerre e carestie. Ma un giorno James Halliday, geniale creatore di OASIS, muore senza eredi. L'unico modo per salvare OASIS da una spietata multinazionale è metterlo in palio tra i suoi abitanti: a ereditarlo sarà il vincitore della più incredibile gara mai immaginata. Wade risolve quasi per caso il primo enigma, diventando di colpo, insieme ad alcuni amici, l'unica speranza dell'umanità. Sarà solo la prima di tante prove: recitare a memoria le battute di *Wargames*, penetrare nella Tyrell Corporation di *Blade Runner*, giocare la partita perfetta a Pac-Man, sfidare giganteschi robot giapponesi e così via, in una strabiliante rassegna di missioni di ogni tipo, ambientate nell'immaginario pop degli anni '80, a cui OASIS è ispirato. Un romanzo da leggere tutto d'un fiato, un nuovo classico dell'avventura che presto diventerà un megafilm prodotto da Warner Bros.





(Ready) Player One

Dal libro di Ernest Cline (2011),
il film di Stephen Spielberg (2018)



人造の回廊


響





Théâtre D'opéra Spatial

Jason Allen vince il primo premio della *Colorado State Fair* nella categoria Arte Digitale, ma in realtà il dipinto è stato confezionato da un'IA, *Midjourney*, e soltanto ritoccato dall'«autore».




Il caso Dabus


▶ 135



CURRY



Il caso degli *NFT*



Blockchain

['bläk-,chān]


A digital database or ledger that is distributed among the nodes of a peer-to-peer network.




Andy Warhol, *Campbell's tomato soup*

Il caso *MetaBirkins*

- ▶ Controversia che ha luogo negli USA tra l'artista Mason Rothschild e la casa di moda Hermès. È stata decisa proprio in questi giorni a favore di Hermès.
- ▶ Punti salienti:
 - liceità dell'esercizio dell'espressione artistica;
 - inganno per i consumatori.
- ▶ Negli USA dottrina del «*fair use*».





Ma facciamo un passo indietro

La prima invenzione a beneficiare di un «privilegio sovrano» (*ad personam*) è stata, nel 1421, una chiatta inventata da Filippo Brunelleschi per il trasposto di blocchi di marmo sull'Arno.

Fonti e «ancoraggi apicali» della proprietà industriale

- ▶ Art. 21, co. 1, Cost.: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
- ▶ Art. 41, co. 1 e 2, Cost.: «1. L'iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
- ▶ Art. 42, co. 2, Cost.: «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
- ▶ Art. 17, co. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «La proprietà intellettuale è protetta».
- ▶ TRIPs, altri accordi internazionali e fonti europee (CUB; WCT; WPPT; pronunce CGUE; etc.).
- ▶ Codice della proprietà industriale (o c.p.i., d.lgs. 30/2005); legge sul diritto d'autore (l. 633/1941).

- ▶ Si parla di «**proprietà**» intellettuale per lo stretto legame delle «privative» (o esclusive) industriali con la dogmatica della «proprietà».
- ▶ Ma *res corporales* tendono a soddisfare un bisogno del loro proprietario mediante il **godimento diretto**; mentre *intangibles* sono beni destinati specialmente a costituire **l'input di attività di carattere imprenditoriale** (valore della produzione *attraverso* l'attività). Interesse anche dell'**imprenditore culturale cessionario** a veder remunerati i suoi **investimenti** nello sfruttamento industriale e nella promozione dell'opera sul mercato.
- ▶ Da qui qualificazione nel diritto internazionale ed europeo (ma non italiano) come *ius excludendi* (potere di interdire e diritto di autorizzare) e non come *ius utendi*, poiché il potere d'uso della risorsa protetta riviene al suo titolare direttamente dalla **libertà costituzionale di iniziativa economica privata**.
- ▶ Il sintagma «**beni immateriali**» esprime un concetto storicamente e funzionalmente fondamentale del diritto industriale; proposto per la prima volta da Josef KOHLER, scomponibile in *corpus mysticum* e *corpus mechanicum*, è un momento centrale per lo sviluppo industriale, perché consente di utilizzare le categorie note del diritto privato (bene, proprietà come diritto soggettivo assoluto e reale) per lo studio delle nuove tipologie della realtà bisognose di esser disciplinate (bene immateriale, privativa).

Concetti fondanti

- ▶ Altresì essenziale è, perciò, l'imporsi della categoria dell'«**attività**» e non più del solo «**atto**». L'attività consiste in una serie di atti tra loro teleologicamente avvinti: il fine – tutelato e promosso dall'ordinamento – è la «**produttività**», cioè la creazione di valore. Valori, criteri, categorie e istituti nuovi e/o diversi, o diversamente rilevanti, rispetto a quelli tradizionali del diritto privato (proprietà industriale; beni immateriali; affidamento e certezza dei traffici giuridici; es. titoli di credito).
- ▶ Per ASCARELLI: «**La produzione industriale in massa** costituisce effettivamente la caratteristica dominante della civiltà moderna; quella realmente priva di ricorsi storici [...] e le difficoltà al riguardo nascono spesso dallo sfasamento tra una realtà economica caratterizzata dalla produzione industriale in massa e **categorie giuridiche** elaborate invece prima di questa».
- ▶ E oggi?

(Segue) Concetti
fondanti



Le 5 V dei Big Data



Volume

Elevate moli di dati
(es. più di 50 TB o in
forte crescita)



Velocità

Dati generati e
acquisiti molto
rapidamente



Varietà

Eterogeneità di
dati per fonte e
formato



Veridicità

Qualità e
affidabilità dei
dati



Variabilità

Dati dal significato
variabile in base al
contesto


I *social network* e il caso *Facebook/Whatsapp*

- ▶ Dati come *input* per attività d'impresa.
- ▶ Dati personali utilizzati per fini commerciali (ad es. profilazione dei clienti).
- ▶ *Facebook* nel 2014 acquista *Whatsapp* (concentrazione autorizzata dall'Autorità *antitrust* perché fatturato sottosoglia) e *Whatsapp* nel 2016 modifica in sostanza unilateralmente i propri termini d'uso consentendo a *Fb* attività di profilazione a fini commerciali utilizzando i contenuti dei messaggi scambiati dai propri utenti.
- ▶ Pratica commerciale sleale posta in essere da *Fb* e sanzionata.



Interessi rilevanti

Il diritto industriale, poiché disciplina dell'impresa che opera nel mercato, è sin dalla sua nascita segnato dalla dicotomica funzione di dover **tutelare** e **promuovere** (o scoraggiare), da un lato, **interessi individuali** (dell'impresa, dell'autore, dell'inventore, etc.), dall'altro, **l'interesse pubblico** dei consumatori e della collettività in generale al progresso culturale e tecnologico.



La proprietà intellettuale è, dunque, anche strumento della **funzione promozionale del diritto** (N. Bobbio), per cui l'ordinamento, mediante sanzioni «negative» (tasse, multe, etc.) e sanzioni «positive» (incentivi fiscali, contributi, etc.), tende ad incentivare o disincentivare determinati comportamenti.

Ma gli *IPRs* servono davvero?

Analisi economica della proprietà industriale

L'analisi economica corrente ha maturato l'idea che, in materia di produzione culturale e scientifica, si verifichi un «**fallimento del mercato**».



Ciò perché i **costi di produzione della conoscenza** sono sistematicamente **superiori** ai **costi di trasmissione della stessa**. La **conoscenza** tende a divenire un «**bene pubblico**», non suscettibile di godimento esclusivo, e il produttore di conoscenze genera esternalità positive per l'intera società, ma non è in grado di trasformare interamente in **profitto** i risultati del proprio lavoro o investimento. Si aggiungano **l'incertezza** nei risultati della ricerca (spesso gli approdi sono diversi dai punti di partenza enunciati) e la **rischiosità** degli investimenti (spesso le ricerche, per quanto promettenti, non portano ad alcun risultato)



Alla ragione principale di questo c.d. fallimento del mercato si è risposto storicamente con l'istituzione del brevetto e degli *IPRs* in genere; istituzione che ha avuto la dichiarata finalità di correggere l'insufficienza del mercato mediante la **concessione artificiale di un monopolio temporaneo** (a fronte di una **pubblicazione** dell'opera o, nel caso del brevetto, della descrizione pubblica del trovato, idonea a consentirne la riproduzione da parte dei tecnici del settore, una volta scaduto il termine di durata dell'esclusiva). In tal modo si è pensato di poter **stimolare un flusso di investimenti privati adeguato**.

Argomenti a favore e contro gli *IPRs*

▶ Pro:

- a) la proprietà dell'individuo sulle proprie idee è un **diritto naturale**;
- b) l'inventore rende un servizio alla società e perciò deve essere **retribuito**; la privativa costituisce il mezzo più semplice ed equo (perché privo di discrezionalità) per remunerare l'inventore;
- c) il brevetto è il più efficace **premio** e **incentivo** per stimolare **il progresso tecnico**;
- d) il brevetto induce l'inventore a comunicare le conoscenze tecniche che stanno alla base del brevetto stesso, riducendo gli incentivi a tenere **segreta** l'invenzione.

▶ Contro:

- i. la proprietà può essere considerata un diritto naturale sulle cose il cui possesso **non** può essere **condiviso**, ma questo non è il caso per le idee;
- ii. ogni invenzione è frutto di **sapere accumulato** nei tempi passati, a cui l'inventore aggiunge un perfezionamento;
- iii. si può stimolare il progresso tecnico con mezzi diversi, senza necessità di creare monopoli e di vietare ad altri di produrre e perfezionare i nuovi trovati;
- iv. la possibilità di tenere **segrete** le innovazioni è limitata e comunque non è di fatto disincentivata – quando vi è un interesse in tal senso – dalle norme sui brevetti.

Perché esiste la p.i.?

- ▶ Secondo la **teoria «classica»** (individualistica) la proprietà industriale tutela il **lavoro** dell'inventore/autore.
- ▶ Secondo un'evoluzione di tale teoria la p.i. tutela soprattutto le ragioni dell'**investimento imprenditoriale** volto a valorizzare innovazioni tecniche o culturali.
- ▶ Questa linea di pensiero si esprime mediante diverse formulazioni. Mezzo secolo fa essa stava alla base della ripresa della teoria del «**diritto di monopolio**» da parte di R. FRANCESCHELLI. Essa si ritrova anche al fondo della **teorizzazione ascarelliana**, che, da un lato, riaffermava la prospettiva **individualistica**, dall'altro sottolineava però come **il godimento del bene immateriale passi necessariamente dallo svolgimento di «un'attività economica con terzi» e come l'interesse tutelato sia quello alla «probabilità di guadagno»** (tesi **mediana**).
- ▶ A questa tesi si oppose, in una prospettiva rigorosamente **individualistica** (e perciò, se si vuole, **privatistica**), G. OPPO (1964); ma quest'ultima prospettiva è stata storicamente chiusa con il saggio di P. SPADA (1997), che riafferma nettamente che l'interesse tutelato dai diritti di p.i. è quello alla **valorizzazione dell'investimento imprenditoriale «nelle attività produttive che propiziano o condizionano l'innovazione tecnica o artistica»** (interesse **pubblicistico**).
- ▶ Successivamente l'idea della **stretta connessione funzionale tra p.i. e (organizzazione di) impresa** è stata riproposta con decisione da G. GHIDINI e da M. LIBERTINI.
- ▶ La tutela della p.i. è in questa prospettiva un capitolo della **tutela della libertà d'impresa**; è uno strumento di tutela della libertà d'impresa e della **concorrenza dinamica** nei mercati. La tutela della **personalità** individuale dell'autore/inventore può entrare in gioco solo come fondamento del **diritto morale** a questo attribuito.

La p.i. come processo collettivo dinamico

► Per meglio chiarire:

- A. **L'innovazione culturale è sempre, necessariamente, un processo collettivo**, in cui il **talento individuale** costituisce una sorta di materia prima indispensabile, ma è in grado di tradursi in creazioni intellettuali dotate di valore economico **solo se** l'apporto creativo individuale **si inserisca in un ambiente**, istituzionale e culturale, atto a **stimolarlo** e a **valorizzarlo**.
- B. **L'innovazione** (industriale e culturale) deve allora essere vista non più come il risultato del talento individuale stimolato da norme generali e astratte, e neanche come il risultato lineare di una sequenza di investimenti in *R&D* da parte di imprese, ma come **il risultato di complesse interazioni**, in cui entra in gioco il funzionamento di sistemi territoriali e socioculturali, caratterizzati da pratiche collettive di *know-how* diffuso. Questa acquisizione porterebbe a spostare l'asse dell'attenzione sulla **politica industriale** (vista come insieme di strumenti di sostegno di processi innovativi diffusi nel territorio: sostegno di «distretti» e «reti d'impresa»).
- C. La proprietà intellettuale è uno strumento di politica economica, da valutare nella sua effettiva funzionalità rispetto allo **scopo dell'incremento del benessere economico collettivo**, e comunque non autosufficiente, al fine di sostenere un duraturo e «virtuoso» processo innovativo.

E per i farmaci?



Cenni sul diritto
d'autore
e sui diritti
connessi



- ▶ La definizione **dell'opera dell'ingegno** si rinviene negli artt. 1 l.a. e 2575 c.c.: «Sono le opere di carattere creativo che appartengono ai campi [indicati nell'art. 1] della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro, della cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».
- ▶ In particolare, sono comprese nella protezione (art. 2 elenco dettagliato ma meramente esemplificativo) le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere dell'*industrial design*.
- ▶ Tipizzazione puntuale di **riserve di attività vs. diritti a compenso e libere utilizzazioni**.

L'oggetto del diritto d'autore

L'oggetto del diritto d'autore

- ▶ Ad ogni modo gli elenchi riportati negli artt. 1 e 2 l.a. hanno una certa importanza per stabilire quali siano i rapporti tra le diverse opere dell'ingegno, nonché tra le medesime e i diritti connessi o i diritti brevettuali, e non ultimo poiché con essi vengono precisati i requisiti per la protezione di determinate opere:
 - le **variazioni musicali** costituiscono di per loro opera originale e non semplice elaborazione creativa, perciò dipendente dall'opera originaria;
 - le **opere fotografiche**, a condizione che non si tratti di semplici fotografie protette come diritto connesso;
 - le opere d'arte **cinematografica**, sempre che non si tratti di semplice «docufilm» (film documentario che riproduce sequenze di filmati originali tratti da scene ed eventi della realtà) anch'esso protetto come diritto connesso;
 - le opere **coreografiche** e **pantomimiche**, purché ne sia stata fissata una traccia per iscritto (condizione di proteggibilità);
 - le opere dell'**industrial design** o arte applicata all'industria, prima del 2001 erano tutelabili a condizione che il loro **valore artistico** fosse «scindibile» dal carattere industriale del prodotto a cui sono state associate. Tale requisito della scindibilità per la c.d. doppia tutela è stato oggi abrogato. Pertanto, sono tutelabili le opere del disegno industriale, cumulativamente con la tutela simil-brevettuale, a condizione che presentino di per loro **carattere creativo e valore artistico**;
 - le **opere collettive**, che hanno carattere di creazione autonoma rispetto alle singole parti che le compongono, in ragione dell'attività di coordinamento ad un determinato fine (scientifico, letterario o altro) ai sensi dell'art. 3 l.a.;
 - i **progetti di ingegneria** (art. 99 l.a.) quando costituiscono una soluzione originale di un problema tecnico possono essere anche oggetto di un diritto esclusivo relativo alla loro attuazione simile alla brevettazione e il suo autore ha diritto ad un **equo compenso** a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico senza il suo consenso.

Le libere utilizzazioni

Diritto di copia per uso personale (sistema del prelievo *ex art. 71-sexies* l.a.), **prestito** fatto dalle biblioteche, emeroteche, audiotecche e videoteche pubbliche (art. 69-*bis* l.a.), nonché **rappresentazione in pubblico** (artt. 15, co. 2 e 3, e 15-*bis*): fattispecie tipizzate dal legislatore in cui **l'interesse alla libera fruizione collettiva** delle opere protette dal diritto d'autore **prevale sul diritto dell'autore al compenso** per l'utilizzazione della propria opera.

L'oggetto dei diritti connessi

Infine, sono protette, attraverso il riconoscimento di **diritti connessi**, quelle creazioni intellettuali affini alle opere sopra elencate e contemplate dal capo V, titolo II della l.a. che comprendono:

le interpretazioni o esecuzioni artistiche di opere letterarie o musicali (registrate o meno);

le semplici fotografie;

i film di semplice documentazione;

i bozzetti teatrali;

le edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio;

i fonogrammi e videogrammi;

le emissioni radiofoniche e televisive;

gli eventi sportivi.



I diritti connessi tutelano opere **del tutto prive** o dotate di un carattere creativo **non tanto elevato** quanto quello richiesto alle opere dell'ingegno ai fini della protezione del diritto d'autore → costituiscono pertanto una delimitazione verso il basso delle opere protette dal diritto d'autore.

Carattere rappresentativo

Oggetto del diritto d'autore è la **rappresentazione esteriore** ossia la **forma espressiva** di un lavoro intellettuale e **non il contenuto di informazioni e di idee in quanto tali**. Questo principio è anche detto «**carattere rappresentativo**» ed ha governato da sempre il diritto d'autore pur non essendo stato codificato, anche se oggi lo troviamo nell'accordo TRIPs, all'art. 9, n. 2: «**La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali**».

Carattere creativo e novità



- ▶ S'intende con il requisito del «carattere creativo» l'originalità **oggettiva** ovvero l'**individualità** di un'opera, nel senso che l'opera deve recare l'**impronta della personalità** del suo autore ossia nella forma espressiva o rappresentativa l'opera deve riflettere l'attività di rappresentazione personale delle idee, dei fatti e dei sentimenti dell'autore.
- ▶ E la **novità soggettiva**? Tesi contrastanti.

Contenuto del diritto d'autore

- ▶ Il contenuto del diritto d'autore si sostanzia nei **diritti morali** e nei **diritti patrimoniali**.
- ▶ Vi sono due teorie in relazione alla qualificazione della natura giuridica dei diritti morali e patrimoniali e al reciproco rapporto fra i due: una **monistica** e l'altra **dualistica**.
 - La **teoria monistica** ritiene che si possano considerare i diritti d'autore secondo una categoria unitaria e avente natura giuridica unitaria, al cui interno si possano articolare le diverse facoltà morali e patrimoniali. In Germania viene sostenuta questa teoria che in Italia, invece, viene contrastata poiché implica unicità di disciplina tra diritti morali e patrimoniali.
 - La **teoria dualistica**, sostenuta in maggioranza in Italia e Francia, ritiene che i diritti morali e patrimoniali abbiano diversa natura e disciplina e non siano pertanto riconducibili ad unità. Questa tesi è preferibile in Italia per la notevole diversificazione dei regimi giuridici tra gli uni e gli altri.

Diritti morali o patrimoniali

Diritti morali (art. 20 l.a.):

- 1) paternità
- 2) integrità
- 3) ritiro dell'opera dal commercio.

Diritti patrimoniali:

- 1. Diritto di (prima?) pubblicazione (art. 12 l.a.), cui si ricollegano i diritti di distribuzione, di noleggio e di prestito.
- 2. Diritto di riproduzione (art. 13 l.a.), che consiste nel diritto di moltiplicazione in copie attraverso fissazione dell'opera su supporto.
- 3. Diritto di distribuzione o messa in commercio (art. 17 l.a.); ad esso si ricollega il **principio di esaurimento**.
- 4. Diritto di noleggio e prestito (art. 18-*bis* l.a.).
- 5. Diritti di rappresentazione, esecuzione e recitazione (art. 15 l.a.).
- 6. Diritto di comunicazione a distanza (art. 16 l.a.) attraverso sistemi di diffusione via radio, telefono, telegrafo, televisione, *internet* e altri mezzi analoghi.

Opere collettive in generale

- ▶ Nel significato comune del termine per opere collettive s'intendono quelle opere dell'ingegno che risultano dal **contributo creativo di più co-autori**. Queste si possono ulteriormente classificare in:
 1. **opere collettive in senso stretto**
 2. **opere in collaborazione semplici**
 3. **opere in collaborazione composte** (o semplicemente **opere composte**).

Opere in collaborazione semplici e composte

- ▶ Le **opere in collaborazione** risultano dall'apporto creativo di più persone o autori. Si possono distinguere in:
 1. opere in collaborazione **semplici** quando tutti i contributi appartengono allo **stesso genere** (es. progetto di ingegneria) e i contributi sono **indistinguibili** e **inscindibili** tra loro (art. 10 l.a.);
 2. opere in collaborazione **composte** o semplicemente opere composte, quando i contributi appartengono a **generi artistici diversi** e sono **distinguibili** e utilizzabili anche separatamente, come per es. opere liriche, operette e canzoni composte da musica e testo (di regola scritti da autori diversi), opere coreografiche e pantomimiche composte da musica e balletto o da musica e testo recitato (artt. 33-37 l.a.).
- ▶ L'elemento comune di queste opere è l'essere il risultato dell'attività creativa di diversi autori che abbiano lavorato **in collaborazione** tra loro, ossia **in esecuzione di un progetto comune**. Da qui deriva la parziale identità di disciplina: il **diritto morale** d'autore è attribuito a titolo originario **in comunione indivisa** tra gli autori e i **diritti patrimoniali** si estinguono dopo **70 anni** dalla morte dell'ultimo coautore.

Opere in collaborazione semplici e composte

- ▶ Tuttavia, ci sono anche sensibili differenze che dipendono dalla scindibilità o inscindibilità dei contributi per quanto riguarda i diritti patrimoniali di sfruttamento sull'opera dell'ingegno.
- ▶ Per quanto riguarda le opere in collaborazione **semplici**:
 - i **diritti morali** d'autore possono essere sempre esercitati individualmente da ciascun autore (art. 10, co. 1, l.a.);
 - i **diritti patrimoniali**, invece, si considerano attribuiti in **parti indivise** e di **valore uguale tra loro**, salvo diverso accordo scritto tra le parti (art. 10, co. 2, l.a.).
- ▶ In particolare, la prima pubblicazione di un'opera inedita, le modificazioni dell'opera e la sua utilizzazione in forma diversa da quella originaria richiedono necessariamente il **consenso unanime** di tutti i coautori, proprio in forza dell'instaurazione di un regime di **comunione indivisa**, dovuta all'inscindibilità dei contributi. Tuttavia, in caso di **rifiuto ingiustificato e immotivato** di uno o più coautori alle modificazioni o utilizzazioni diverse, gli altri autori potranno fare ricorso al Tribunale per ottenere un'autorizzazione che faccia stato in luogo del mancato consenso espresso da uno di essi (art. 10, co. 3, l.a.).

Opere in collaborazione semplici e composte

- ▶ Per quanto riguarda le opere **composte** (artt. 33-37 l.a.):
 - è la legge che stabilisce, caso per caso e differenziando per ciascuna tipologia di opere (v. ad es. le opere cinematografiche, artt. 44-50 l.a.), a quale tra i diversi autori e in quale misura spettino i **diritti patrimoniali di utilizzazione** dell'opera e a chi spetti esercitarli nell'interesse di tutti i coautori (art. 34, co. 1-3, e art. 37 l.a.);
 - ciascun collaboratore ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera ma non può congiungerla ad altre opere per realizzare un'opera composta dello stesso genere, art. 35 l.a.

Opere collettive in senso stretto

L'art. 3 l.a. definisce le opere **collettive in senso stretto** con riferimento a due elementi:

- **la struttura** → la riunione di un'opera o parti di opere che hanno carattere di **creazione autonoma**, sia preesistenti, sia create *ad hoc*;
- **il doppio livello creativo** → ciascuna parte dell'opera viene **coordinata, diretta e orientata** dalle scelte e dal lavoro di coordinamento ad un determinato fine (letterario, scientifico, didattico, religioso, politico, artistico, giornalistico) fatto dal **curatore, direttore o coordinatore** dell'opera intera.

Esempi di queste opere sono le enciclopedie, i giornali quotidiani e periodici, le riviste, le antologie, i commentari e i trattati scientifici, ecc.

Le norme che disciplinano tali opere sono:

- art. 3 → sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o parti di opere di cui sono composte.
- art. 7, co. 1 → è considerato **autore** dell'opera collettiva chi **organizza e dirige** la creazione dell'opera, in ragione del lavoro di predisposizione del **progetto, scelta** dei collaboratori **organizzazione e direzione dell'attività creativa** volta alla realizzazione del progetto.

Opere collettive in senso stretto

- ▶ Pertanto, in ragione della presenza di un doppio livello creativo, vi sarà anche un **doppio livello di diritti d'autore morali e patrimoniali sull'intera opera e sulle singole parti dell'opera** (contributi **scindibili e omogenei**), da cui deriva la coesistenza tra:
 - diritto d'autore sull'intera opera, ossia il **diritto morale**, spetta al **coordinatore o direttore**;
 - **diritto patrimoniale** d'autore sull'intera opera spetta all'**editore**;
 - **diritto morale d'autore sulle singole parti dell'opera** (artt. 38, co. 2, l.a.) è riservato ai **singoli coautori**, ai quali spetta anche un diritto (patrimoniale) di **utilizzo separata** della propria opera.



Problema della
gestione
collettiva dei
diritti d'autore

Cenni sulle invenzioni tecnologiche



Cos'è
(giuridicamente)
un'«invenzione»?

È un'innovazione delle cose e/o dei comportamenti, utile per la civiltà materiale e cioè capace di appagare un bisogno materiale – reale o putativo –. L'innovazione utile alla civiltà materiale attinge la soglia del diritto in quanto atto linguistico: **l'invenzione, nel senso giuridico del termine, è un enunciato che ha la funzione di comunicare come si ottiene un risultato utile per la civiltà materiale, rivendicando il carattere innovativo del risultato e/o del come ottenerlo.** Per converso, può escludersi dall'area della nozione di invenzione, rilevante per la proprietà intellettuale, qualsiasi enunciato che non comunica come si fa qualcosa, ma **lo stato di qualche cosa** (per esempio: l'esistenza di un elemento ignoto o di una proprietà ignota di un elemento noto [scoperta], una regolarità fenomenica [“legge” fisica, chimica, etc.], un'interpretazione di dati della percezione empirica o strumentale [teorica scientifica]).

- ▶ Si profilano, sul piano degli **interessi individuali**: *i*) l'interesse alla **paternità** dell'invenzione (diritto morale); *ii*) l'interesse ad ottenere una **remunerazione** adeguata del lavoro intellettuale speso nella ricerca applicata all'innovazione e *iii*) un interesse alla remunerazione delle **risorse economiche** impiegate nella ricerca. Il valore aggiunto correlato all'innovazione è tanto forte quanto è «volatile», nel senso che esso tende ad annullarsi per effetto della concorrenza che, **copiando** la soluzione innovativa, la dissemina: i costi della copia dell'innovazione tecnica sono manifestamente più bassi dei costi di sviluppo dell'innovazione, sicché esporre l'inventore alla concorrenza, senza correttivi, equivale ad impedirgli di remunerare le risorse (intelletuali e finanziarie) impiegate nell'innovazione, ciò che, nel lungo periodo, disincentiverebbe l'innovazione tecnica.
- ▶ Sul piano degli **interessi collettivi**, quello alla divulgazione delle innovazioni per lo sviluppo e la crescita del patrimonio di conoscenze umane.
- ▶ **Fatto costitutivo** è la **divulgazione** (del trovato) **amministrata** dalla Autorità pubblica, cioè la richiesta e l'ottenimento del (provvedimento di) brevetto.

Interessi rilevanti

Onere di attuazione

Onere di attuazione → art. 69 c.p.i. → *Ratio*: interesse pubblico alla fruizione collettiva dell'invenzione in misura proporzionata ai bisogni del Paese.

Inadempimento → licenza obbligatoria per mancata attuazione, due casi (art.70):

- inattuazione totale per **3 anni dal brevetto o 4 anni dalla domanda**;
- attuazione gravemente sproporzionata rispetto ai bisogni del Paese.

Decadenza del brevetto → Se vi è una persistente inattuazione per **altri 2 anni dal rilascio della prima licenza obbligatoria**.

Esenzioni

Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici: la *ratio* dell'esclusione è che manca il requisito della **suscettibilità di applicazione industriale** *ergo* vi è la necessità che rimangano di pubblico dominio. Sono conquiste della scienza pura e non della scienza applicata. Paradossalmente il rilascio di un brevetto su scoperte, teorie scientifiche o metodi matematici potrebbe sbarrare la strada al successivo sviluppo tecnologico.

Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale: *ratio* dell'esclusione è che si tratta di creazioni intellettuali non aventi contenuto tecnologico (es. i *format* delle trasmissioni televisive, i giochi a pronostico, totocalcio e totip oppure i nuovi sistemi informatici di contabilità) e che saranno tutelabili come opere dell'ingegno attraverso la legge sul diritto d'autore.

Trattamenti chirurgici, terapeutici e diagnostici: *ratio* dell'esclusione si riteneva in passato che fosse la tutela della salute, interesse superiore rispetto a quelli economici polarizzati sullo sfruttamento delle tecnologie; oggi si dice **carenza di coercibilità**.

Razze animali e varietà vegetali: la *ratio* dell'esclusione risiede nel fatto che **l'invenzione del vivente è illecita** (vecchia formulazione che prevedeva le razze animali nell'art.13 sulla liceità) salve le eccezioni previste dalle norme speciali in materia di invenzioni di nuove varietà vegetali e di invenzioni *bio-tech*.

Requisiti di brevettazione

- A. NOVITÀ (**non ricompresa** nello stato della tecnica)
- B. ATTIVITÀ INVENTIVA (anche detta originalità o novità intrinseca; **non evidente** allo stato della tecnica)
- C. INDUSTRIALITÀ
- D. LICEITÀ (ordine pubblico e buon costume, o moralità; no norme imperative)
- E. SUFFICIENTE DESCRIZIONE
 - N.B. È un requisito non di brevettazione ma di ammissibilità della domanda di brevetto.



Diritto di brevetto (art. 66 ss. c.p.i.)

- ▶ **Brevetto di prodotto** → conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare, il prodotto in questione. Il divieto è assoluto, come anche il procedimento (quale che sia) impiegato per ottenere il prodotto brevettato.
- ▶ **Brevetto di procedimento** → conferisce il diritto di vietare a terzi l'applicazione del procedimento nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto **solo se** direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Brevetto dipendente (artt. 68, co. 2 e 71 c.p.i.)

- ▶ Fattispecie → È dipendente quel brevetto che implica l'uso e l'attuazione di una **precedente invenzione ancora coperta da brevetto**.
- ▶ Disciplina → Non può essere attuato o utilizzato senza il **consenso** del/i titolare/i del/i precedenti brevetti.
- ▶ Se il titolare rifiuta il suo consenso l'art. 71 c.p.i. prevede che il titolare del brevetto dipendente possa chiedere il rilascio di una **licenza obbligatoria** sul brevetto principale «nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione purché questa rappresenti un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica».
- ▶ Per controbilanciare la posizione del titolare del brevetto principale, lo stesso art. 71, co. 2, prevede che anche questi «ha diritto **a sua volta** alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione brevettata».
- ▶ Si instaura così un regime di **dipendenza reciproca** che viene risolto attraverso un meccanismo incrociato di licenze obbligatorie che ricalcano le licenze *FRAND* (*Fair Resonable and Non Discriminatory*) sui brevetti essenziali SEPs (*Standard Essential Patents*)
- ▶ Principio → il brevetto anteriore è considerato principale e dominante, mentre quello successivo non è autonomo dal precedente nella sua attuazione, anche se brevettabile o già brevettato.

Invenzioni dei dipendenti (art. 64 c.p.i.)

- ▶ Esistono 3 tipologie di invenzioni dei dipendenti:
 1. **di servizio**
 2. **aziendali**
 3. **occasional**

1) Invenzioni di servizio (art. 64, co. 1, c.p.i.)

Invenzioni di servizio (art. 64, co. 1) sono quelle invenzioni fatte in esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva prevista come **oggetto** del contratto o del rapporto è per tale scopo **espressamente retribuita**. In questo caso **i diritti al brevetto e di brevetto, ossia ogni forma di sfruttamento patrimoniale** del trovato, spetta **al datore di lavoro**, mentre al **dipendente** non spetta alcun compenso, salvo il **diritto morale** sull'invenzione.

2) Invenzioni aziendali (art. 64, co. 2, c.p.i.)

Invenzioni aziendali (art. 64, co. 2, c.p.i.) sono quelle invenzioni fatte in esecuzione di un contratto o rapporto di lavoro o di impiego, ma **senza che sia stabilita una retribuzione o compenso specifico per l'attività inventiva**. In questo caso al datore di lavoro spetta il **diritto di brevettazione** ed al dipendente/inventore, salvo sempre il diritto morale, è **dovuto un equo premio**, per la determinazione del quale si terrà conto **dell'importanza** dell'invenzione, delle **mansioni** svolte e della **retribuzione** percepita dall'inventore, nonché del **contributo** che questi ha ricevuto dall'organizzazione del suo datore di lavoro (finanziamenti per apparecchiature, viaggi all'estero e quant'altro necessario per la ricerca ed eziologicamente funzionale all'invenzione).

3) Invenzioni occasionali (art. 64, co. 3, c.p.i.)

Invenzioni occasionali (art. 64, co. 3, c.p.i.) sono una **categoria residuale**, che ricorre quando non vi siano le condizioni richieste dai primi due commi dell'art. 64. Si deve trattare di invenzioni che rientrino pur sempre nel **campo di attività** del datore di lavoro e fatte per es. fuori dalla prestazione lavorativa o fuori dall'orario di servizio, che danno **all'inventore il diritto al brevetto e di brevetto**, ma questi deve dare **comunicazione** al datore di lavoro del deposito della domanda di brevetto ed **entro 3 mesi** dalla comunicazione il datore di lavoro potrà esercitare il **diritto di opzione** per *a)* l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione; *b)* l'acquisto del brevetto; *c)* la facoltà di chiedere o acquisire per la medesima invenzione brevetti all'estero.



DOTT. NICOLÒ MUCIACCIA

Ricercatore in Diritto
commerciale

nicolo.muciaccia@uniba.it